



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 36 – 15 DICEMBRE 2021

Riunione del giorno 09 dicembre 2021

11.21.22 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA
TESSERATA:

- Giada GIUSTOLISI

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da

- Avv. Antonio Amato - Presidente f.f.
- Avv. Antonio Mennuni - Componente
- Avv. Andrea Varano - Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

GIADA GIUSTOLISI, per avere tenuto attraverso l'invio di email in data 25 luglio 2021 e 13 agosto 2021 e di messaggi whatsapp, nonché la pubblicazione di un post sul proprio profilo Instagram, un comportamento lesivo del decoro, del prestigio e della reputazione della FIPAV, con violazione delle seguenti disposizioni: art. 13 Statuto FIPAV; art. 16 Statuto FIPAV, art. 19 RAT FIPAV, art. 1 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 74 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 78 Regol. Giurisd. FIPAV, art. 5 Codice Etico FIPAV, art. 1 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, con la contestazione altresì dell'aggravante di cui all'art. 102, comma 1, lettera f) Regol. Giurisd. FIPAV.

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato dal RRUG FIPAV Liguria, sig. Marcello Storti, il quale denunciava alla Procura federale il contegno della sig.ra Giada Giustolisi ritenuto lesivo del decoro, del prestigio e della reputazione della FIPAV attraverso l'invio di email in data 25 luglio 2021 e 13 agosto 2021, l'invio di messaggi whatsapp, e la pubblicazione di un post sul proprio profilo Instagram.

Ritenuti i fatti pacifici e documentati, disposta l'audizione della tesserata a seguito della



quale la stessa formulava, per il tramite del proprio legale di fiducia, istanza di patteggiamento per una sanzione di giorni 15 di sospensione non accolta dall'Ufficio del Procuratore, quest'ultimo deferiva l'odierna prevenuta al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio, da tenersi in modalità di videoconferenza a causa del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid19, convocando l'incolpata per il giorno 9/12/2021.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore, avv. Mario Tobia, il quale rappresentava di aver fornito apposito consenso all'istanza di applicazione della pena su richiesta delle parti presentata dalla incolpata – presente in videoconferenza per il tramite dell'avvocato Giulia Vigna - individuando la sanzione di giorni 20 di sospensione da ogni attività federale.

Il Tribunale Federale ritiene non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto ritenendo, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita, corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e pertanto applica alla tesserata Giada Giustolisi la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 20 (venti).

Roma, 15 dicembre 2021

F.to IL PRESIDENTE f.f.
Avv. Antonio Amato

Affissione all'Albo 15 dicembre 2021